



**CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI**  
*della società di capitale*  
**I cuccioli di carlotta, s.r.o.**

**I. Interpretazione delle nozioni**

*A scopo delle condizioni commerciali generali si intendono:*

1. *VOP – Condizioni generali contrattuali*
2. *Il venditore – società di capitale I cuccioli di carlotta, s.r.o. con sede legale in Đurkova 12, 949 01 Nitra, ICO /Codice identificativo/: 46 792 147, iscritta nel registro delle imprese del Tribunale distrettuale di Nitra, Sezione: Sro, Inserto n°: 32303/N, e-mail: [info@icucciolidicarlotta.it](mailto:info@icucciolidicarlotta.it).*
3. *Merce – razza di cane Bulldog esotico francese, ogni altra merce inclusa in relazione alla vendita della suddetta razza, pubblicata dal venditore, commercializzata e concessa in vendita dal medesimo nell'ambito della sua attività imprenditoriale*
4. *Acquirente – consumatore*
5. *Consumatore – persona fisica che acquisisce a titolo di corrispettivo dal venditore la merce destinata ad uso privato*

**II. Premessa**

1. *La società di capitale I cuccioli di carlotta, s.r.o., nell'ambito della sua attività per conto terzi si occupa della vendita della razza di cane Bulldog esotico francese e la merce connessa ("cucciolo")*
2. *Queste CGC diventano parte integrante e sostanziale di ogni contratto di vendita. L'acquirente con la presente concede consenso con le presenti condizioni CGC nel momento della stipulazione del contratto di vendita.*
3. *Queste CGC hanno precedenza dagli accordi presi verbalmente, per telefono o da altri accordi effettuati in forma scritta. Le informazioni fornite o prestate da impiegati del venditore o dalle persone autorizzate dal medesimo, non costituiscono vincolo per le parti contrattuali fino al momento di espressa conferma da parte del venditore per iscritto. Qualsiasi accordo stabilito al di fuori delle condizioni CGC diventa vincolante al venditore soltanto se confermato espressamente per iscritto dalle persone incaricate dal medesimo.*

**III. Validità delle condizioni, stipula del contratto di vendita**

1. *Queste CGC senza eccezioni si applicano a tutti i diritti e doveri a capo delle parti contrattuali, in relazione al contratto di vendita di un cucciolo dal venditore all'acquirente. Le CGC impegnano ciascuna parte a decorrere dalla stipula del contratto di vendita.*
2. *Il contratto di vendita verbale si ritiene effettivamente stipulato nel momento di accettazione dell'offerta del venditore dall'acquirente.*
3. *Il contratto di vendita scritto si ritiene effettivamente stipulato nel momento di sottoscrizione di ambi le parti.*



*nella cura dell'acquirente, oppure in caso di negligenza grave o anzi, maltrattamento del cucciolo, il venditore si autorizza a ritirare il cucciolo all'acquirente per proteggerlo, nonostante la volontà dell'acquirente e senza alcuna compensazione del prezzo di vendita corrisposto. In tal caso il prezzo corrisposto sarà usato a salvaguardare la vita e la salute dell'animale.*

9. *L'acquirente potrà rivendicare diritti derivanti da vizi secondo questo articolo delle condizioni CGC dal venditore con unica dichiarazione in forma scritta, in forma di un altro mezzo di registrazione permanente o tramite posta elettronica.*
10. *Al recesso dal contratto il venditore non è tenuto a restituire il pagamento prima di aver ricevuto indietro il cucciolo, oppure dietro presentazione, da parte dell'acquirente, del documento attestante la restituzione del cucciolo al venditore.*

#### ***IX. Controversie***

1. *La competenza del foro si attiene alle relative disposizioni di cui alla L. 160/2015 t.u. Codice Procedura Civile.*

#### ***X. Disposizioni finali***

1. *Con la presente versione delle condizioni CGC cessano di validità tutte le versioni precedenti delle CGC.*

*Nitre li, 02.12.2021*



#### **VII. Il diritto di proprietà e pericolo di danno al cucciolo**

1. *Il diritto di vendita al cucciolo consegnato passa all'acquirente dopo l'intero pagamento del prezzo di vendita. Il pericolo di danno alla merce passa all'acquirente nel momento di consegna della merce all'acquirente oppure al primo vettore.*
2. *Se per qualsiasi motivo avviene la consegna del cucciolo all'acquirente prima del pagamento dell'intero prezzo di vendita, il venditore ne rimane l'esclusivo proprietario fino al pagamento dell'intera somma degli obblighi a capo dell'acquirente.*

#### **VIII. Responsabilità per vizi, condizioni di garanzia, cessazione del contratto**

1. *Tenendo conto del carattere speciale della cessione del diritto di proprietà – animali vivi considerati esseri vivi individuali e inconfondibili dotati di tratti del carattere e aspetto particolari, individuali, la responsabilità del venditore risulta alquanto speciale in relazione alle condizioni della salute dell'animale.*
2. *L'acquirente è tenuto a controllare le condizioni del cucciolo non appena passato il rischio e entro cinque giorni dal suo ritiro visitare il medico veterinario a scopo di controllo delle condizioni della salute del cucciolo al minimo nei limiti previsti dal contratto di vendita. Se il contratto prevede la condizione franco arrivo, il controllo dal medico può essere rimandato fino all'avvenuta consegna del cucciolo alla destinazione.*
3. *L'acquirente si obbliga altrettanto a rispettare, a sua volta, dal momento di ritiro del cucciolo tutte le raccomandazioni e avvisi del venditore contenuti nel contratto di vendita compresi gli allegati, in relazione alla cura, igiene, alimentazione e approccio in genere al cucciolo. In caso di qualsiasi dubbio l'acquirente può contattare il venditore tramite recapito telefonico e indirizzi indicati nel contratto di vendita e allegati.*
4. *Se entro 14 giorni dalla data ritiro del cucciolo questo riporti dei vizi congeniti che rischiano la sua vita, richiedono la terapia permanente oppure da cui deriva una qualità di vita inferiore, l'acquirente è autorizzato a richiedere dal venditore una compensazione finanziaria in forma di uno sconto ulteriore del prezzo di vendita del cucciolo (oggetto di accordo individuale a seconda del tipo del vizio congenito) oppure richiedere lo scambio del cucciolo per un altro o restituzione del medesimo al venditore, il tutto esclusivamente in forza della relazione medica veterinaria dettagliata con descrizione della diagnosi, cause patologiche/vizi/deformazioni nonché del periodo di terapia presunto. La rivendicazione di qualsiasi diritto di cui ai paragrafi 2 e 3 di questo articolo è soggetta all'adempimento di tutte le condizioni dell'acquirente secondo i medesimi paragrafi 2 e 3 nonché di tutte le obbligazioni previste dal contratto di vendita e suoi allegati.*
5. *In caso di rivendicazione di qualsiasi diritto dell'acquirente secondo il paragrafo 4 del presente articolo, il venditore ha facoltà di riesaminare il cucciolo a suo proprio carico. In caso in cui la diagnosi non sia confermata, le spese dell'esame saranno a carico dell'acquirente.*
6. *Il cucciolo non può usato ai fini riproduttivi senza previa autorizzazione del venditore.*
7. *Il Venditore si assume la responsabilità per eventuale successo del cucciolo all'esposizione o in lavoro nonostante i suoi presupposti attuali, aspetto e condizioni.*
8. *Il Venditore ha diritto di controllare la cura dell'acquirente del cucciolo per un periodo minimo di 1 anno dal momento del ritiro. A tale scopo l'acquirente è tenuto a collaborare con il venditore (e.g. su invito presentare fotografie, video del cucciolo etc.) In caso di verificare delle incongruenze di particolare rilievo*





4. I diritti e obblighi a capo delle parti previsti dal contratto di vendita si attengono alle apposite disposizioni della legge 40/1964 t.u. Codice civile e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di vendita, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), è disciplinato dalla legge slovacca.

#### **IV. Ordine**

1. L'acquirente ordina il cucciolo effettuando richiesta di persona, tramite e-mail, telefono o in forma scritta.
2. Il venditore potrà accettare l'ordine senza tener conto della validità del contratto di vendita, in modo diverso da quanto stabilito nel periodo precedente 1, resta salvo comunque il suo diritto di chiedere l'ordine per iscritto o in forma virtuale, l'ordine diventa vincolante per l'acquirente nel momento dell'accettazione da parte del venditore. Resta comunque inteso che il venditore non è obbligato ad accettare l'ordine.

#### **V. Condizioni di consegna**

1. Il venditore, nei limiti delle sue possibilità oggettive, avrà premura di consegnare il cucciolo più presto possibile. Il periodo di consegna decorre dal momento di conferma dell'ordine dal venditore.
2. Il Venditore consegna il cucciolo oggetto dell'ordine dopo aver accettato l'ordine e comunque nei termini più brevi possibili, secondo l'età del cucciolo e condizioni previste dalla legge in relazione alla cessione del cucciolo secondo le normative applicabili vigenti.
3. Al verificarsi di un impedimento oggettivo che possa ostacolare la consegna del cucciolo nei termini di cui al precedente paragrafo 2, il venditore ne darà immediato avviso all'acquirente convenendo con questo ultimo l'ulteriore procedura.
4. Il venditore consegna il cucciolo ordinato con la consegna fisica all'acquirente, oppure al primo vettore che effettua trasporto a favore dell'acquirente, all'indirizzo comunicato dall'acquirente nell'ordine. Le spese di trasporto e di consegna saranno ad esclusivo carico dell'acquirente. L'acquirente ha diritto di scegliere il suo vettore concreto.
5. Il Venditore ha diritto di chiedere la firma dell'acquirente immediatamente a seguito del ritiro dello stesso. L'acquirente con la firma del documento di ritiro dichiara di aver ritirato il cucciolo senza alcun vizio palese.
6. Salvo che l'acquirente si trova in ritardo con il ritiro del cucciolo, il venditore avrà diritto di addebitare all'acquirente le spese sostenute in relazione al deposito, cura e riconsegna del cucciolo o eventualmente altre spese sostenute.

#### **VI. Prezzo di acquisto, scadenza**

1. L'acquirente deve pagare al venditore il prezzo di vendita per il cucciolo consegnato, come da accordo reciproco.
2. Il prezzo di vendita si intende franco magazzino.
3. Il Venditore potrà fornire all'acquirente degli sconti individuali dal prezzo di vendita, senza che questi possa far valere alcun diritto giuridico a tale sconto.
4. L'acquirente deve pagare il corrispettivo in anticipo. Il diritto di consegna al primo vettore potrà essere esercitato dall'acquirente dopo il pagamento dell'intero prezzo di vendita.